



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Seduta del 28 aprile 2026

Delibera N. 7

San Marino, 8 marzo 2026/1725 d.f.R.

Spett.le
**UFFICIO GESTIONE RISORSE
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI OPERATORI AGRICOLI
INTERESSATI**

= SEDE =

Oggetto: **Premio Conferimento Carne Bovina ed Equina
Art. 39 Legge 20 settembre 1989 n. 96 - Esercizio finanziario 2026**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nella seduta del 28 aprile 2026, ha deliberato di riconoscere per l'esercizio finanziario 2026 il **Premio Conferimento Carne Bovina ed Equina di € 58.000,00**, da ripartirsi tra i seguenti aventi diritto:

- Aventi Diritto:**
1. Operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 20 Settembre 1989 n° 96.
 2. Pensionati agricoli e conduttori di Aziende in economia part-time.

Lo stanziamento complessivo di **€ 58.000,00 è suddiviso nei due importi seguenti:**

- **€ 57.000,00**, da ripartirsi tra tutti gli aventi diritto di cui ai punti 1. e 2., nel rispetto dei requisiti e dei criteri di seguito indicati.
- **€ 1.000,00**, da ripartirsi esclusivamente tra gli operatori agricoli di cui ai punti 1. e 2. che operano in regime di agricoltura biologica (regolarmente assoggettati ad un Organismo di Controllo abilitato nel territorio della Repubblica di San Marino) ed esclusivamente per i prodotti zootecnici biologici conferiti, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di seguito indicati.

Si precisa che gli operatori agricoli di cui ai punti 1. e 2. che operano in regime di agricoltura biologica concorrono alla ripartizione di entrambi gli importi.

I requisiti per accedere al premio sono i seguenti:

- * Essere Soci della *Cooperativa Allevatori Sammarinesi*
- * Conferimento del prodotto allo stesso Ente.

L'entità del premio riferito ai capi bovini ed equini conferiti sarà determinato dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA) ripartendo gli importi di € 57.000,00 e di € 1.000,00 tra gli aventi diritto sulla base dei chili di carne conferiti e distinti per tipologia di capo allevato, applicando il rapporto 2:1 (due a uno) tra operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n° 96/1989 e pensionati agricoli / conduttori di aziende in economia part-time, in maniera tale che il premio unitario riconosciuto per i chili di prodotto di spettanza dei primi (titolari di licenza) sia doppio rispetto al premio unitario riconosciuto per i chili di prodotto di spettanza dei secondi (operatori agricoli non titolari di licenza), come di seguito riportato:


COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE
Seduta del 28 aprile 2026
Delibera N. 7

	<i>titolari di licenza</i>	<i>non titolari di licenza</i>
- capi nati in stalla fino a un massimo di	€ 1,66 al kg	€ 0,83 al kg
- capi acquistati fino a un massimo di	€ 1,04 al kg	€ 0,52 al kg
- capi macellati di urgenza fino a un massimo di	€ 1,04 al kg	€ 0,52 al kg.

I capi bovini da ristallo acquistati fuori territorio dovranno essere mantenuti in allevamento, ai fini dell'accesso al premio di conferimento, per non meno di 9 mesi.

Per i baliotti da 8 a 30 giorni acquistati fuori territorio è consentita la macellazione al compimento del 5° mese di vita.

Il premio è altresì esteso per le macellazioni di tori riproduttori a fine carriera, vitelli in purezza di razze da latte e vacche a fine carriera anche se macellati fuori territorio. Tori riproduttori e vacche a fine carriera, anche se inizialmente introdotti in azienda a seguito di acquisto, ai fini dell'ottenimento del Premio saranno considerati come capi nati a San Marino.

La Cooperativa Allevatori Sammarinesi trasmetterà mensilmente all'UGRAA, al fine della liquidazione del premio, l'elenco delle macellazioni di cui sopra. La stessa Cooperativa dovrà informare preventivamente, alla macellazione dei capi richiamati, l'UGRAA, per le verifiche di competenza.

In caso di macellazioni straordinarie e limitate, autorizzate preventivamente dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole alla Cooperativa Allevatori Sammarinesi, possono accedere al premio conferimento anche quei capi da ristallo acquistati fuori territorio che siano stati mantenuti in allevamento per un periodo di mesi 7½.

Il premio potrà essere liquidato anche in caso di abbattimento, certificato dal Servizio Veterinario, per problemi fisici anche in deroga ai 9 mesi di permanenza per i capi acquistati.

In detti casi la Cooperativa Allevatori Sammarinesi è tenuta preventivamente a notificare all'UGRAA le macellazioni in deroga, indicando numero di capi, relativi tatuaggi e allevamento di provenienza.

La Cooperativa Allevatori Sammarinesi trasmetterà mensilmente all'UGRAA l'elenco dei conferimenti effettuati dai singoli soci.

Qualora il premio da liquidare calcolato con i parametri sopra indicati sia superiore alla somma stanziata lo stesso sarà ridotto in misura percentuale.

La liquidazione dell'intero importo avverrà in favore della Cooperativa Allevatori Sammarinesi, la quale provvederà a sua volta ad effettuare le singole liquidazioni in favore dei singoli soci, tenuto conto dei conteggi effettuati dall'UGRAA e trasmessi alla stessa Cooperativa.

Il capitolo di bilancio su cui imputare gli oneri è il seguente:

2-7- 6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n° 96 contributi e premi".

Il Presidente
Matteo Ciacci